



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 15.12.2021  
COM(2021) 805 final

ANNEXES 1 to 8

## **ALLEGATI**

**della**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica  
del regolamento (UE) 2019/942**

{SEC(2021) 432 final} - {SWD(2021) 459 final} - {SWD(2021) 460 final}

## **ALLEGATO I**

### **Calendari di rilevamento, riparazione e monitoraggio delle fuoriuscite**

#### Calendario di riparazione

Il calendario di riparazione di cui all'articolo 14 deve includere almeno gli elementi seguenti:

- i) inventario e individuazione di tutti i componenti che sono stati controllati;
- ii) esito dell'ispezione indicante se è stata rilevata una perdita di metano e, in tal caso, entità della perdita;
- iii) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione, indicazione se la riparazione è stata effettuata durante l'indagine LDAR e, in caso negativo, il motivo, alla luce degli elementi di cui si può tenere conto per un ritardo nella riparazione secondo l'articolo 14, paragrafo 4;
- iv) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione, il calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione;
- v) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione nella precedente indagine LDAR ma pari o superiore a 500 parti per milione nel monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita è cambiata, indicazione dell'immediatezza o meno della riparazione e, in caso di intervento non immediato, del motivo (come in punto iii), e calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione.

Deve seguire un calendario post riparazione indicante quando le riparazioni sono state effettivamente eseguite.

#### Calendario di monitoraggio

Il calendario di monitoraggio di cui all'articolo 14 deve includere almeno gli elementi seguenti:

- i) inventario e individuazione di tutti i componenti che sono stati controllati;
- ii) esito dell'ispezione indicante se è stata rilevata una perdita di metano e, in tal caso, entità della perdita;
- iii) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione, i risultati del monitoraggio svolto dopo la riparazione per controllare l'esito dell'intervento;
- iv) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione, i risultati del monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata e una raccomandazione basata sulle risultanze.

## **ALLEGATO II**

### **Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia**

In applicazione dell'articolo 16, i gestori devono comunicare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti in merito al metano bruciato in torcia o rilasciato in atmosfera:

- i) nome del gestore;
- ii) nome e tipo di attivo;
- iii) apparecchiature interessate;
- iv) data/e e ora/e in cui il rilascio o la combustione in torcia è stato/a riscontrato/a oppure è iniziato/a e terminato/a;
- v) volume misurato o stimato di gas naturale rilasciato o bruciato in torcia;
- vi) causa e natura del rilascio o della combustione in torcia;
- vii) misure adottate per limitare la durata e l'entità del rilascio o della combustione in torcia;
- viii) azioni correttive intraprese per eliminare la causa e il ripetersi del rilascio o della combustione in torcia;
- ix) risultati delle ispezioni settimanali delle torce effettuate ai sensi dell'articolo 17.

## **ALLEGATO III**

### **Ispezioni delle torce**

Le ispezioni settimanali delle torce devono includere un'ispezione uditiva, visiva e olfattiva completa (compresa l'ispezione visiva esterna delle torce, l'ascolto per ricercare perdite di pressione e fuoriuscite di liquido e il rilevamento di odori insoliti e forti).

Durante l'ispezione il gestore deve ispezionare tutti i componenti, tra cui i camini, i portelli per campionamento, i sistemi di ventilazione chiusi, le pompe, i compressori, i dispositivi di decompressione, le valvole, i tubi, le flange, i raccordi e le condutture associate per individuare difetti, fuoriuscite e rilasci.

Le osservazioni che seguono devono essere incluse nella relazione:

- i) nel caso di torce accese: se la combustione è considerata adeguata o inadeguata. Per combustione inadeguata s'intende una torcia con emissioni visibili che superano un totale di cinque minuti per due ore consecutive;
- ii) nel caso di torce spente: se la torcia spenta presenta o meno uno sfiato del gas. Se presenta uno sfiato del gas, un intervento per porvi rimedio dovrebbe aver luogo entro 6 ore, o entro 24 ore in caso di maltempo o altre condizioni estreme.

## **ALLEGATO IV**

### **Inventari dei pozzi inattivi**

In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;
- ii) nome, tipo e indirizzo del pozzo o del sito del pozzo;
- iii) pianta indicante i confini del pozzo o del sito del pozzo;
- iv) risultati di qualsiasi misurazione delle concentrazioni di metano.

## **ALLEGATO V**

### **Relazioni relative alle miniere di carbone in esercizio**

#### Parte 1

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle miniere sotterranee in esercizio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore della miniera;
- ii) indirizzo della miniera;
- iii) tonnellaggio di ogni tipo di carbone prodotto dalla miniera;
- iv) per tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dalla miniera;
  - 1) nome (se presente);
  - 2) periodo d'uso, se diverso dal periodo di riferimento;
  - 3) coordinate;
  - 4) finalità (immissione, scarico);
  - 5) specifica tecnica dell'apparecchio di misura utilizzato per misurare e quantificare le emissioni di metano e condizioni ottimali di funzionamento indicate dal produttore;
  - 6) porzione di tempo durante il quale l'apparecchio ha misurato in continuo;
  - 7) scelta della norma tecnica europea o internazionale per:
    - posizione di campionamento dell'apparecchio di misura del metano;
    - misurazione della velocità di flusso;
    - misurazione delle concentrazioni di metano;
  - 8) emissioni di metano registrate dall'apparecchio di misurazione continua (in tonnellate);
  - 9) emissioni di metano registrate tramite campionamento mensile (in tonnellate/ora) specificando:
    - data del campionamento;
    - tecnica di campionamento;
    - letture delle condizioni atmosferiche (pressione, temperatura, umidità), rilevate a una congrua distanza per rispecchiare le condizioni alle quali funziona l'apparecchio di misurazione continua;
  - 11) se la miniera è collegata a un'altra miniera in qualsiasi modo che consenta un flusso d'aria tra le due, nome della seconda miniera;
- v) fattori di emissione post estrattivi e descrizione del metodo usato per calcolarli;
- vi) emissioni post estrattive (in tonnellate).

## Parte 2

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle miniere a cielo aperto in esercizio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore della miniera;
- ii) indirizzo della miniera;
- iii) tonnellaggio di ogni tipo di carbone prodotto dalla miniera;
- iv) pianta di tutti i giacimenti utilizzati dalla miniera, delineandone i confini;
- v) per ciascun giacimento di carbone:
  - 1) nome (se presente);
  - 2) periodo d'uso, se diverso dal periodo di riferimento;
  - 3) descrizione del metodo sperimentale impiegato per determinare le emissioni di metano dovute alle attività minerarie, inclusa la scelta della metodologia per tenere conto delle emissioni di metano provenienti dagli strati circostanti;
- vi) fattori di emissione post estrattivi e descrizione del metodo usato per calcolarli;
- vii) emissioni post estrattive.

## Parte 3

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle stazioni di drenaggio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore della miniera;
- ii) tonnellaggio di metano, per mina, fornito dal sistema di drenaggio di miniera;
- iii) tonnellaggio di metano rilasciato;
- iv) tonnellaggio di metano bruciato in torcia;
- v) efficienza della combustione in torcia;
- vi) uso del metano catturato.

## **ALLEGATO VI**

### **Comunicazione di eventi di rilascio e di combustione in torcia nelle stazioni di drenaggio**

In applicazione dell'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio devono comunicare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti sul metano bruciato in torcia o rilasciato:

- i) nome e indirizzo del gestore;
- ii) momento in cui l'evento è stato rilevato per la prima volta;
- iii) causa dell'evento di rilascio e/o combustione in torcia;
- iv) tonnellaggio di metano rilasciato o bruciato in torcia (o una stima se la quantificazione non è possibile).

**ALLEGATO VII**  
**Miniere chiuse e abbandonate**

Parte 1

In applicazione degli articoli 24 e 25, per ciascun sito, l'inventario delle miniere di carbone chiuse e abbandonate deve contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;
- ii) indirizzo del sito;
- iii) pianta indicante i confini della miniera;
- iv) schemi degli scavi e loro stato;
- v) risultati della misurazione della concentrazione di metano presso i seguenti elementi:
  - 1) tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dalla miniera quando era in esercizio, specificando:
    - le coordinate del pozzo;
    - il nome del pozzo (se presente);
    - lo stato di sigillatura e il metodo di sigillatura, se noto;
  - 2) tubi di ventilazione non utilizzati;
  - 3) pozzi di drenaggio del gas non utilizzati;
  - 4) affioramenti;
  - 5) fratture individuabili degli strati nel territorio della miniera o legate al suo antico giacimento di carbone;
  - 6) altre fonti localizzate potenziali di emissione registrate.

Parte 2

Le misurazioni di cui alla parte 1, punto v), devono essere eseguite secondo i principi seguenti:

- i) le misurazioni devono essere effettuate a pressione atmosferica in modo da consentire di rilevare potenziali fuoriuscite di metano e secondo norme scientifiche adeguate;
- ii) le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un apparecchio con una soglia di sensibilità di almeno 10 000 ppm, alla distanza più vicina possibile alla fonte di emissione misurata;
- iii) le misurazioni devono essere accompagnate da informazioni su:
  - 1) data della misurazione;
  - 2) pressione atmosferica;
  - 3) dettagli tecnici dell'apparecchiatura di misura utilizzata;
- iv) i pozzi di ventilazione storicamente utilizzati da due o più miniere devono essere attribuiti ad una sola, per evitare doppi conteggi.

### Parte 3

La relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, deve includere gli elementi seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;
- ii) indirizzo del sito;
- iii) emissioni di metano provenienti da tutti gli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3, specificando anche:
  - 1) tipo di elemento;
  - 2) dettagli tecnici dell'apparecchio di misura utilizzato, compresa la sensibilità;
  - 3) porzione di tempo durante il quale è stato in funzione l'apparecchio di misura;
  - 4) concentrazione di metano registrata dall'apparecchio di misura;
  - 5) stime delle emissioni di metano provenienti dall'elemento.

### Parte 4

Il piano di mitigazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

- i) elenco di tutti gli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
- ii) fattibilità tecnica della mitigazione delle emissioni di metano provenienti dagli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
- iii) calendario della mitigazione delle emissioni di metano provenienti dagli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

## **ALLEGATO VIII**

### **Informazioni da fornire a cura degli importatori**

Ai fini del presente allegato, per "esportatore" si intende la controparte contrattuale in ogni contratto di fornitura stipulato dall'importatore per la consegna di energia fossile nell'Unione.

In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo dell'esportatore e, se diverso dall'esportatore, nome e indirizzo del produttore;
- ii) paese e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 nei quali è stata prodotta l'energia, nonché paesi e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 attraverso i quali è stata trasportata l'energia fino alla sua immissione sul mercato dell'Unione;
- iii) per quanto concerne il petrolio e il gas fossile, indicazione del fatto che l'esportatore misura e comunica o meno le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o alle norme tecniche dell'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;
- iv) per quanto concerne il petrolio e il gas, indicazione del fatto che l'esportatore applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;
- v) per quanto concerne il carbone, se l'esportatore misura e comunica le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o a una norma tecnica internazionale o europea in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;
- vi) per quanto concerne il carbone, indicazione del fatto che l'esportatore applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese,

ove disponibili, le relazioni degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

vii) nome del soggetto che ha svolto la verifica indipendente delle relazioni di cui ai punti iii) e v), se del caso.